



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1612/2013
depositato il 15/10/2013

- avverso AVV. PAGAMENTO n° 9002013019244020.000 CAN. SCAR. ACQUE 2010
QUOTA FISSA

contro:

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO

difeso da:

DIGREGORIO PAOLANNA

P.ZZA ROMA, 25 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO

C.SO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO

VIA SOLITO, 59 74100 TARANTO TA

difeso da:

GATTO ANNA MARIA

V.LE M. GRECIA, 420/B 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1612/2013

UDIENZA DEL

01/12/2015 ore 09:00

N°

1701

PRONUNCIATA IL:

1 DIC. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 SET. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

Il ricorso è proposto contro il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto, contro la Soget SpA ed avverso l'avviso di pagamento n. 9002013019244020.000 notificato il 26-6-2013 e con il quale per l'anno 2010 vengono richiesti importi per manutenzione impianti (cod.750) per terreni di proprietà.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta per:

- inesistenza della notificazione dell'atto;
- difetto di legittimazione della Soget SpA alla riscossione;
- illegittimità della richiesta in quanto basata su piano di classifica non utilizzabile ai sensi della legge regionale n. 8/2005;
- difetto di motivazione ed allegazione (mancata indicazione del perimetro di contribuenza e mancata indicazione del riparto di contribuenza);
- mancata prova del beneficio diretto e concreto del terreno.

Per ognuno dei punti elencati il ricorrente espone largamente le ragioni del suo dissenso per l'operato del Consorzio di Bonifica e conclude chiedendo doversi annullare l'atto impugnato.

La Soget SpA è costituita nel giudizio, sostiene la piena legittimità del proprio operato e chiede la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

Nel giudizio è altresì costituito il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara che nel proprio atto evidenzia la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli ATTI la Commissione deve rilevare che la stessa Giunta della Regione Puglia, con delibera n. 1481 del 4-7-2011 ha confermato che il piano di classifica in vigore è stato dichiarato inadeguato e non utilizzabile e ciò è stato fatto con la legge regionale n. 8/2005. Tale piano di classifica quindi, per stessa volontà della Regione Puglia, non è operante e non è idoneo a consentire una corretta procedura di riscossione di contributi consortili.

Ritiene la Commissione che dopo la citata legge regionale n. 8/2005 le richieste dei contributi consortili non siano legittime perché gli stessi sono stati determinati su un piano di classifica non utilizzabile. Le richieste degli stessi contributi pertanto non possono essere convalidate.

Deve altresì rilevare la Commissione la grave mancanza di motivazione dell'atto notificato.

In esso non è dato comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Ente impositore per giungere alla richiesta e l'atto risulta emesso in violazione della L. 241/90 e dello Statuto del contribuente.

Ritiene la Commissione che un atto così formato non possa essere convalidato e lo stesso deve essere censurato secondo le previsioni delle norme citate.

Per quanto esposto che deve considerarsi assorbente anche per tutto quanto riportato agli atti di causa e non espressamente trattato, le richieste del ricorrente devono essere condivise e confermate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La QUARTA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso;

**dichiara non dovuto il contributo richiesto per l'anno di che trattasi;

**dichiara nullo l'avviso di pagamento impugnato;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificate in euro mille oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse per il 50% a

Ren. 1512/13 f. 2 =)



carico della Soget SpA e per il restante 50% a carico del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto e dispone che le stesse siano pagate in favore del difensore costituito dichiaratosene anticipatorio.

Così deciso il giorno 1/12/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Vito Fanizza)